



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

- SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE -

Il Giudice di pace di Milano, **Dott.ssa Laura Maria FINAZZI**, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 30 gennaio 2017, nel procedimento n. 41460/16 ex art. 13 D.L.vo n.286/1998 e succ. mod.;

premesse

- con ricorso depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016, [REDACTED] cittadino ucraino, rappresentato e difeso dall'Avv. Amadeo Santamato, del Foro di Milano, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione n. 2016/002277 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 28/05/2016 e notificato in pari data;
- il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento prefettizio per violazione dell'art. 13, (difetto di motivazione e difetto di traduzione in lingua conosciuta) nonché per violazione della Direttiva comunitaria n. 2008/115/CE; il ricorrente ha lamentato, altresì la violazione dell'art. 19, comma 2 D.L.vo 286/1998, sussistendo pericolo di persecuzione nel suo Paese di provenienza a causa della situazione politico-militare e al possibile richiamo nell'esercito per la partecipazione a operazioni belliche.
- l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano ha fatto pervenire nota informativa in data 23 giugno 2016;
- Alle udienze si presentava il difensore del ricorrente nonché il funzionario della Questura di Milano.

OSSERVA

Il ricorrente denuncia principalmente la nullità del provvedimento per violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 13 comma 2 lett. a) D.L.vo 286/98 con riferimento

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Finazzi', located on the right side of the page.

all'art. 3 L. 241/90, sulla tassatività delle ipotesi di espulsione.

Si rileva che il provvedimento amministrativo è adeguatamente motivato ogniqualvolta dia conto degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione, così consentendo all'interessato di esprimere le sue contestazioni e di difendersi nel merito e, se è contestata la prova della sussistenza delle circostanze dedotte dalla Pubblica Amministrazione nella motivazione, ben può essere integrata in sede giudiziale, anche col ricorso ad allegazioni e produzioni documentali.

Nel caso in esame il Prefetto, adempiendo all'obbligo della motivazione, ha dato atto che l'interessato, asseritamente entrato nel territorio dello Stato nel 2014 attraverso la frontiera di Orio Al Serio, è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10 D.L.vo 286/98 e successive modifiche (art. 13, comma 2, lett.a D.L.vo 286/98).

Essendosi sottratto ai controlli di frontiera (art. 13, comma 2, lett.a D.L.vo 286/98 e succ. mod.) il Prefetto ha quindi ordinato l'espulsione dell'odierno ricorrente.

In questa ipotesi la espulsione costituisce un atto dovuto e non discrezionale del Prefetto. E' stato cioè il legislatore a valutare la necessità di applicare la norma in maniera uniforme e non suscettibile di applicazioni discrezionali.

Tuttavia, con la documentazione prodotta (copia del passaporto), il ricorrente ha dimostrato di aver fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano, il giorno 28 maggio 2014, tramite la frontiera aeroportuale di Malpensa, munito di regolare visto di ingresso in area Schengen, tipo C [REDACTED] apposto sul passaporto, con validità 28/5/14 - 08/09/14, rilasciato il 21/5/14 (doc. 4 fascicolo ricorrente); circostanza non contestata dall'Amministrazione nelle note difensive.

Conseguentemente deve ritenersi regolare il successivo ingresso del ricorrente nel territorio italiano.

Inoltre, non è data possibilità a questo giudice di indagare circa l'eventuale esistenza di altri motivi di espulsione, né di integrare la motivazione carente od errata della P.A.

Alla luce di queste considerazioni il provvedimento espulsivo deve ritenersi illegittimo perché motivato sull'erroneo presupposto che lo straniero fosse entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e deve, in quanto tale, essere annullato (considerato che l'espulsione non viene motivata in base a nessun altro elemento).

Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.

La particolare complessità della materia, oggetto anche di giurisprudenza contrastante e la complessiva situazione di fatto giustificano la compensazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano il 28/05/2016, n.2016/002277, nei confronti di [REDACTED]


Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi alle parti anche a mezzo fax.

Milano, 06 marzo 2017.

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Laura Maria FINAZZI

Laura Maria Finazzi



Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Massimo CISLAGHI)

Massimo Cislaghi